



Delibera n. **65/2016** del Senato Accademico del **21/03/2016**

pag. 1/6

OGGETTO: Modifica delibera del Senato Accademico n. 55/2016: "Nuova denominazione Centro Teatrale Universitario (CTU Urbino)" e art. 8 dello Statuto dell'Associazione			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 65/2016	Prot. n. 7705	UOR: UFFICIO CONTRATTI E APPALTI

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Nicola PANICHI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Alberto FABBRI	X			
Mauro FORMICA				X
Jan Marten Ivo KLAVER				X
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Vincenzo ACCONCIA	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTA la richiesta del Prof. Roberto Danese, professore di Filologia Classica presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCU) e delle Associazioni La Resistenza della Poesia e del Centro Teatrale Senigalliese con la quale chiedono di costituire l'associazione culturale senza fine di lucro denominata "CTU Urbino" alla quale partecipi attivamente anche l'Ateneo;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 55/2016 del 15 marzo 2016 con la quale è stata approvata l'adesione dell'Ateneo alla suddetta associazione;

VISTA la successiva richiesta del Prof. Roberto Danese di apportare delle modifiche all'art. 8 dello Statuto e di modificare ulteriormente la denominazione dell'Associazione culturale "CTU Urbino" (Centro Teatrale Universitario) in Centro Teatrale Universitario "Cesare Questa";

VISTE le modifiche apportate all'art. 8 dello Statuto della costituenda Associazione Culturale;
SENTITO il Direttore Generale;

delibera

1) di esprimere parere favorevole in merito alla variazione della denominazione dell'Associazione culturale "CTU Urbino" (Centro Teatrale Universitario) in Centro Teatrale Universitario "Cesare Questa";

2) di approvare lo statuto della costituenda associazione culturale con le modifiche apportate all'art. 8 e con la nuova denominazione nel testo sotto riportato:



“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE Centro Teatrale Universitario 'Cesare Questa'

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’Associazione culturale senza fine di lucro denominata “Centro Teatrale Universitario Cesare Questa”.

La sede dell’Associazione è in Urbino, in via Saffi n.2

ART. 2 - SCOPO

Scopo dell’Associazione è favorire lo sviluppo della cultura nel campo del teatro antico, contribuendo alla visibilità pubblica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, intervenendo nel settore della formazione teatrale e della ricerca, promuovendo la diffusione del teatro nell’ambito dell’Ateneo Urbinato, nella realtà locale, nazionale ed internazionale.

Nello specifico l’Associazione si propone di:

1. Promuovere spettacoli teatrali della tradizione classica greca e latina e di eventuali loro successive rielaborazioni.
2. Elaborare un nuovo metodo di traduzione dei classici pensato specificamente per la scena, con lo scopo di rendere attuali e contemporanei i testi classici anche nel loro aspetto testuale e letterario.
3. Lavorare in sinergia con le attività scientifiche, artistiche e didattiche che, in riferimento al Teatro greco e latino e a tutti gli aspetti performativi elaborati dalla cultura antica (compresa l’epica e la retorica), si svolgono nell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con la disponibilità a supportarne le attività e proponendosi come 'ponte' tra l’offerta formativa e culturale universitaria e le domande che, in riferimento all’ambito artistico/culturale, sono presenti nel tessuto sociale contemporaneo.
4. Sostenere e incentivare ricerche ed eventuali attività artigianali connesse alla produzione teatrale, ad esempio maschere, costumi, scenografie, ec.
5. Sostenere e incentivare le attività di studio degli aspetti performativi del teatro antico, compresi quelli scenografici e musicali.
6. Offrire agli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, attività didattiche e laboratoriali.
7. Proporre e organizzare iniziative di formazione permanente: workshop, corsi, seminari, laboratori artistici e culturali legati alle tecniche di recitazione, all’archeologia, alla storia e alla drammaturgia del teatro antico e alla sua fortuna in epoca contemporanea. Particolare attenzione sarà destinata alla organizzazione di *summer school*, già sperimentata e attiva nell’Ateneo urbinato.
8. Organizzare convegni, dibattiti e manifestazioni collegati alle attività artistiche dell’Associazione Culturale Centro Teatrale Universitario Cesare Questa.
9. Creare eventi in collaborazione con Comuni ed Enti pubblici.
10. Essere luogo di incontro e di aggregazione nel nome del comune interesse per il teatro, assolvendo così ad una funzione sociale di maturazione, crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente, con la promozione di iniziative pubbliche.

ART. 3 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E CONDIZIONI PER LA LORO AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti coloro che intendano collaborare al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Le domande di iscrizione a socio sono vagliate dal Consiglio Direttivo.

Per le fattispecie ed i casi particolari non previsti nello stesso decide il Consiglio Direttivo.



Delibera n. 65/2016 del Senato Accademico del 21/03/2016

pag. 3/6

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è socia di diritto dell'Associazione ed è per ciò rappresentata nell'Assemblea nella persona del Rettore o di un suo delegato.

ART. 4 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annualmente versate dai soci;
- b) tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati, o da persone fisiche o giuridiche;
- c) contributi volontari, lasciti, donazioni.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 5 - APPORTI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo garantisce all'Associazione un sostegno in termini finanziari e logistici, sostegno compatibile con le proprie disponibilità e da definirsi con apposita convenzione.

Il predetto sostegno finanziario è comprensivo della quota sociale di adesione all'Associazione.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Artistico.
- e) il Comitato Scientifico.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria, a cura del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente convoca in via straordinaria l'Assemblea quando il Consiglio Direttivo o il Direttore Artistico ne ravvisino la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente tramite posta elettronica con avviso di ricevimento.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo in Urbino da indicarsi nell'avviso di convocazione; deve essere spedita almeno dieci giorni prima ed indicare inoltre la data e l'ora della riunione.

Ciascun socio ha diritto a un voto, sempre qualora sia iscritto nel libro dei soci e sia in regola con il versamento della quota annua di adesione.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie; ciascun socio potrà detenere una sola delega.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo e delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- b) elegge e nomina, tra i propri soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione;
- c) adotta le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;



Delibera n. 65/2016 del Senato Accademico del 21/03/2016

pag. 4/6

- d) adotta i regolamenti che disciplinano le attività dell'Associazione, proposti, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio Direttivo e dal Direttore Artistico;
- e) delibera su scioglimento e liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- f) decreta le esclusioni dei soci ai sensi del successivo articolo 13 e prende atto dei recessi comunicati dai soci.

L'Assemblea delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Con riguardo alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.21 (deliberazioni dell'assemblea) del codice civile.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.23 (annullamento e sospensione delle deliberazioni) del codice civile.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da otto componenti: il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, quattro Consiglieri.

Il Consiglio resta in carica per due anni ed è eletto dall'Assemblea degli Associati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide alla presenza di almeno tre dei suoi componenti; le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato tramite posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni, su volontà del Consiglio Direttivo stesso, possono essere aperte alla partecipazione senza diritto di voto di persone che non ne fanno parte.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi associativi, tranne quelli espressamente attribuiti dal presente Statuto al Direttore Artistico.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e, in particolare:

- a) predispone e propone all'Assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo, formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- b) approva il programma annuale di attività dell'Associazione predisposto dal Direttore Artistico, assicurandone la congruità economica e la compatibilità con le risorse dell'Associazione;
- c) elabora, d'intesa con il Direttore Artistico, la relazione annuale sulle attività (vedi art. 9);
- d) nomina tra i consiglieri il Segretario dell'Associazione, con il compito di stilare i verbali di tutti gli organi dell'Associazione e di provvedere alla loro conservazione e tenuta. Il Segretario rimane in carica due anni ed è rieleggibile;
- e) nomina tra i consiglieri il Tesoriere dell'Associazione, con il compito di curare la cassa dell'Associazione e la gestione/controllo del bilancio. Il Tesoriere rimane in carica due anni ed è rieleggibile;
- f) nomina tra i consiglieri il Vice Presidente, che rimane in carica due anni ed è rieleggibile;
- g) nomina il Direttore Artistico;
- h) vaglia e approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- i) delibera annualmente l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci;



Delibera n. 65/2016 del Senato Accademico del 21/03/2016

pag. 5/6

- l) riferisce al Direttore Artistico le indicazioni e i suggerimenti dei soci in relazione al programma annuale di attività e alla scelta delle opere da allestire, suggerimenti raccolti anche con appositi incontri;
- m) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione dell'Associazione, tranne quelle attribuite al Direttore Artistico;
- n) all'occorrenza, attribuisce a soggetti esterni all'associazione incarichi di natura contabile e/o amministrativa e/o gestionale; vigila sull'operato degli stessi rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.

Il Consiglio inoltre può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente, prefissandone i termini e le modalità.

Si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli art.18 (responsabilità amministratori) e 22 (azioni di responsabilità contro gli amministratori) del codice civile.

ART. 9 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a sue dimissioni volontarie o per mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Direttore Artistico ha il compito di predisporre il programma annuale di attività dell'Associazione, contenente una descrizione e il calendario di massima delle iniziative previste, e il relativo piano delle spese. Attua i programmi delle esibizioni e di apprendimento dell'Associazione, personalmente o avvalendosi dell'aiuto di altri collaboratori.

ART. 10 - Presidente

Il Presidente (rieleggibile) è nominato dall'Assemblea e dura in carica 2 anni e rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto.

ART. 11 - Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto da studiosi esperti nel settore ed è nominato dal Consiglio Direttivo; si occupa di garantire la validità scientifica del lavoro teatrale e culturale svolto dall'associazione. Il Consiglio Direttivo delibererà sul numero dei membri.

ART. 12 - Gestione Finanziaria

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo – considerate le indicazioni ed i suggerimenti dei soci raccolti e il programma predisposto dal Direttore Artistico, comunicandogli eventuali difformità affinché apporti le opportune modifiche, verificando gli aspetti finanziari e la compatibilità con le risorse disponibili predispone il bilancio preventivo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio passato. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione sulle attività svolte, redatta d'intesa con Il Direttore Artistico. I due documenti sono quindi sottoposti all'Assemblea per l'approvazione rispettivamente entro il 30 novembre e il 28 febbraio di ogni anno.

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati.

ART. 13 - DURATA. ESTINZIONE DELL'ENTE. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La durata dell'Associazione è indeterminata.



Delibera n. 65/2016 del Senato Accademico del 21/03/2016

pag. 6/6

In caso di cessazione dell'attività dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguano scopi analoghi, affini o comunque ritenuti complementari a quelli dell'Associazione Culturale Centro Teatrale Universitario Cesare Questa, individuati dall'ultima Assemblea.

ART. 14 - ESCLUSIONE E RECESSO

Per l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 24 del codice civile.

L'Assemblea dell'Associazione può inoltre decretare l'esclusione di un socio che:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;
- c. svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- d. non rispetti le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti o le disposizioni statutarie;
- e. sia in mora nel pagamento dei versamenti annuali.

L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto al Presidente con un preavviso di almeno 3 mesi e sempreché il recesso non comprometta il risultato delle attività in atto.

Ferma restando l'autonomia dell'Associazione Culturale Centro Teatrale Universitario Cesare Questa in quanto organismo associativo, le attività dell'Associazione non devono essere in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Ateneo e non devono in alcun modo recare nocimento all'immagine dell'Università di Urbino Carlo Bo.

All'Università è riconosciuto il diritto di recedere motivatamente senza alcun preavviso in qualunque momento essa lo ritenga necessario o opportuno, allorché l'attività dell'Associazione non sia ritenuta compatibile con gli scopi istituzionali dell'Ateneo ovvero al venir meno delle condizioni originarie che hanno determinato o consentito la sua partecipazione all'Associazione, fatto salvo il completamento dell'attività già programmata ed approvata.

ART. 15 - DECORRENZA DELLO STATUTO

Il Presente Statuto ed eventuali sue modificazioni, dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Eventuali obbligazioni assunte dall'Associazione per attività svolte in data antecedente non hanno effetto nei riguardi dell'Università se non previamente ratificate.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Foro competente per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto è il Tribunale di Urbino.

ART. 17 - RICHIAMO AL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

ART. 18 - REGIME FISCALE

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R.131/86."

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.